REGOLAMENTO (CEE) N. 2059/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1973

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai sacchi e sacchetti di imballaggio in tessuti di cotone, della sottovoce doganale n. 62.03 B ex II originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario, pari ai tre quarti dell'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970, provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che nell'ambito di detto massimale le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimo è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che, per i prodotti in questione, la percentuale così ridotta è pari al 30 %;

che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per i sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuti di cotone, della sottovoce doganale 62.03 B ex II e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 138,750 tonnellate e che, quindi, l'importo massimo è pari a 41,625 tonnellate; che alla data del 23 luglio 1973 le importazioni nella Comunità di sacchi e sacchetti da imballaggio, in tessuti di cotone, della sottovoce doganale 62.03 B ex II originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2764/72 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 31 luglio 1973 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2764/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio: B. di tessuti di altre materie tessili: ex II. altri — in tessuti di cotone

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 69.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI